

RACCOMANDATA

Al lod. **Consiglio di Stato**
della **Repubblica del Canton Ticino**
Palazzo delle Orsoline
6500 Bellinzona

Ricorso

Giubiasco, 20 agosto 2005

contro la **licenza edilizia** per l'**impianto di incenerimento rifiuti** in località Giubiasco – Baragge
richiesta dall'**Azienda Cantonale Rifiuti (ACR)** e concessa dal **Comune di Giubiasco** il 7 luglio
2005.

Che presentano i signori,

- **Cognome Nome**, indirizzo, 6512 Giubiasco.

Sigle:

RSU	Rifiuti solidi urbani
ACR	Azienda cantonale rifiuti
POP	inquinanti organici persistenti
BUWAL	Ufficio federale dell'ambiente e delle foreste
RIA	Rapporto di impatto ambientale
Mw	megawatt
Oiat	Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (814.318.142.1), del 16.12.1985
NOx	ossidi di azoto
PM10	polveri fini

La licenza impugnata è stata notificata ai ricorrenti in data 8 luglio 2005. In considerazione delle ferie giudiziarie il presente ricorso è **tempestivo**.

1. Legittimazione: In modo sorprendentemente superficiale l'autorità comunale, che dovrebbe essere la prima a tutelare gli interessi della comunità locale, ha dichiarato **non ricevibili** quasi tutte le opposizioni. L' art. 8 della Legge edilizia (¹) è stato applicato in modo incredibilmente restrittivo. Solo 4 opposizioni su 231 sono state considerate ricevibili (ma bocciate con motivazioni parimenti superficiali dall' *Avviso cantonale n.48960* del DT allegato alla decisione).

Questa giurisprudenza, una volta divenuta tale, potrebbe compromettere gravemente e definitivamente il diritto di ricorso per tutti i cittadini del Canton Ticino e della Confederazione.

Per contro i ricorrenti sottolineano che: si tratta di un'**opera estremamente invasiva**, con un **impatto ambientale importantissimo**, destinata a produrre, se realizzata, delle **conseguenze irreversibili** sull'ambiente, l'economia e la salute pubblica di un'intera regione in quanto produttrice di sostanze venefiche e/o **inquinanti organiche persistenti (POP)** come le diossine e i furani dispersi nell'aria e nella falda freatica, che sono solo i più noti e temuti di una lunga serie in quanto **cancerogeni e mutageni**.

Date queste premesse i presenti ricorrenti si ritengono legittimati a ricorrere

- 1) Perché genericamente appartenenti in quanto esseri viventi all'**ampissima regione** minacciata da questo progetto, esposti a emissioni e conseguenze **durature e non reversibili**.
- 2) in quanto la loro **vita**, le loro **attività economiche** sono direttamente minacciate con conseguenze dirette inestimabili sulla **salute** loro, dei loro familiari, dei consumatori e dei **beni da loro prodotti**. In quanto **costretti a cambiar vita** e a subire un drastico e pure irreversibile **deterioramento** del valore umano ed economico delle loro **proprietà** e delle loro attività produttive se il progetto fosse realizzato.
- 3) Più in particolare: i ricorrenti abitano tutti nell'area minacciata a poche decine o centinaia di metri dall'impianto progettato, direttamente confrontati con le emissioni di sostanze inquinanti e di calore nell'**aria**, nell'**acqua** e nel **terreno**.

2. Nel merito:

§ 2.1. **La decisione del Comune di Giubiasco:** i ricorrenti si limitano preventivamente a osservare che la risoluzione del 6/7 luglio è macchiata da varie approssimazioni ed **errori** (²).

§ 2.2. **Le 21 condizioni** del Municipio: un comune può porre condizioni nella misura in cui ne ha la competenza (che per il resto è cantonale). Le ventuno condizioni accluse alla Licenza di costruzione esulano completamente dalle competenze del Comune di Giubiasco e quindi **non hanno alcun valore**. La legge è chiara. Per una licenza di costruzione sono date solo due possibilità: o viene concessa, oppure non viene concessa. L'ACR ha immediatamente accettato senza discussioni queste condizioni, ma esse non hanno nessuna validità. Si tratta di una messinscena di valenza giornalistica. Ci si chiede come potrebbero essere realizzabili, credibili, tali condizioni. Due esempi: le condizioni n. 2 e 3.

La **condizione n.2:** Secondo la Legge che istituisce l'ACR (LACR), questa "*è tenuta di principio a smaltire unicamente rifiuti provenienti dal comprensorio del Cantone Ticino e Moesano*"; e "*in ogni caso è escluso lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'estero*" (³). Pare subito evidente che

¹ **Legge edilizia cantonale** del 13 marzo 1991: "**Art. 8** ¹Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. ²L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia."

² I nomi di alcuni oppositori sono stati trascritti erroneamente, come nel caso della famiglia "*Fülliger*" (anziché, presumibilmente, Filliger). Errori di questo tipo hanno pregiudicato i diritti di vari oppositori, 'automaticamente' esclusi dalla fascia dei possibili ricorrenti. Da un ente pubblico si deve pretendere una maggiore affidabilità. Anche per quanto riguarda la **protezione dei dati**: la lista completa con gli indirizzi (giusti e sbagliati) è stata consegnata alla stampa con grave danno alla **sfera personale** dei presenti ricorrenti e in generale di tutti gli oppositori.

³ **Licenza edilizia 27/05** del 7 luglio 2005; Risoluzione Municipale n.467 del 6 luglio 2005, relativa ai mappali n. 137,138,139,144,146,149,156 RFD Giubiasco. Oggetto: *Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti*. Decisione relativa alla domanda di costruzione inoltrata dall'Azienda Cantonale Rifiuti il 26 aprile 2005, § C.2, C.3.

l'indicazione è priva di qualunque carattere prescrittivo. Lo si evince dall'espressione *“di principio”*. Quanto ai rifiuti provenienti dall'estero non vi è nessuna legge che ne impedisca l'importazione. Lo dimostra il fatto che gli inceneritori della Svizzera tedesca e romanda compensano il **sovradimensionamento con l'importazione** e con la sorprendente approvazione del BUWAL ⁽⁴⁾. La condizione n.2 risulta totalmente incompatibile con l'evoluzione prevista dal “mercato” dei rifiuti solidi urbani (RSU). L'inceneritore è dimensionato per smaltire annualmente una **quantità enorme di rifiuti** (140 mila tonnellate), in base all'evoluzione prevista dal *Messaggio 5529* del Dipartimento del Territorio ⁽⁵⁾ l'impianto di Giubiasco sarà già **sovradimensionato** al momento della nascita ⁽⁶⁾ in quanto il volume dei rifiuti tende a diminuire in modo consistente. Questa diminuzione sarà tanto più significativa quanto più il singolo cittadino-consumatore, i produttori e gli enti preposti provvederanno alla **raccolta separata** ed al **riciclo** dei rifiuti stessi.


La **condizione n.3**: parimenti insignificante (giuridicamente) e non applicabile appare la condizione successiva che tenta di ‘mascherare’ un difetto esiziale del progetto, ovvero la scomparsa del famoso **raccordo ferroviario**. Secondo le parole del Municipio di Giubiasco *“l'ACR ha il compito di raggiungere entro 5 anni (...) un livello di emissioni calcolabili di ossidi di azoto (NOx) e PM10 (ovvero polveri fini) dovute al traffico indotto pari a quello stabilito dal RIA ⁽⁷⁾ p.86 (pto. 5.1.4.12) nella variante raccordo ferroviario elettrificato”*. Secondo le cifre fornite dal Rapporto di impatto ambientale (RIA), ⁽⁸⁾ sull'arco di otto ore lavorative quotidiane, l'inceneritore produrrà un transito di veicolo pesante ogni 2/3 minuti. Si tratta in buona parte di veicoli ad altissimo potenziale inquinante cui va aggiunto il movimento dei veicoli leggeri.

La condizione n.3. oltre a non avere valore giuridico come tutte le altre, pare chiaramente irrealizzabile almeno fin quando non verranno prodotti degli autocarri futuristici in grado di inquinare meno dei treni elettrificati. Come dice il RIA p.86: *“... la variante «**Tutto strada**» è la più inquinante, e genera l'emissione di 1,6 tonnellate/annue di **Ossidi di azoto (NOx)** e di 25,1 Kg/annui di **polveri fini (PM 10)**”*.

Fra le varianti esaminate dal RIA la sola ‘interessante’, dal punto di vista ambientale, sarebbe stata quella – defunta - del *“raccordo ferroviario elettrificato”*.

La condizione n.3. del Municipio di Giubiasco non può essere messa in pratica anche per una ragione ampiamente illustrata dalla stampa: il paesaggio è saturo. Il raccordo ferroviario mai potrebbe essere realizzato (in caso di inadempienza) poiché manca lo spazio per i necessari raggi di curvatura. (Viene data priorità politica alla variante 95). Non è compatibile con il progetto Alp-Transit, con le altre, grandi opere che attendono il Piano di Magadino. Eppure il binario ferroviario elettrificato, a mente dei ricorrenti avrebbe dovuto costituire l'elemento qualificante, la condizione *“sine qua non”* di un progetto serio ed eticamente fondato.

§ 2.3. **Critiche generali al progetto:** i ricorrenti amano questo paese e lo rispettano. Sarebbero pronti a fare dei sacrifici. Persino in



⁴ *“L'eventuale sovracapacità che si verrebbe a creare nella Svizzera orientale in seguito alla realizzazione dell'Iuru (Impianto incenerimento rifiuti urbani) ticinese potrebbe essere provvisoriamente sfruttata per smaltire rifiuti provenienti dai Paesi limitrofi”*, dichiarazione del nuovo direttore dell'ufficio federale dell'ambiente (BUWAL) Bruno Oberle a La Regione, edizione del 7 luglio 2005.

⁵ **Messaggio 5529** del 26 maggio 2004. Dipartimento del Territorio, *Richiesta di un credito di fr. 40.000.0000 per la realizzazione del nuovo impianto cantonale di termovalorizzazione dei RSU e assimilabili in territorio di Giubiasco*, p.4.

⁶ O comunque lo sarà dopo pochi mesi.

⁷ Rapporto di impatto ambientale.

⁸ Azienda cantonale rifiuti, *Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilabili, Giubiasco, Rapporto d'impatto sull'ambiente ('RIA')* allestito dalla Comunità di lavoro **CSD Tre Laghi SA – Nutec Engineering AG**.

materia di **salute pubblica** e **inquinamento**, se fossero convinti di dover subire questi pericoli per il **bene comune**.

Il progetto attuale, per contro, costringe un paese saturo (e i singoli ricorrenti) a sopportare un **enorme carico ambientale** (e un costante **pericolo**), ma non riesce a dimostrare la sua **necessità** neanche **in termini economici**. La “*presumibile evoluzione dei rifiuti combustibili dal 2003 al 2020*” tracciata (vedi grafico) a pagina 4 del Messaggio del 26 maggio 2004 indica che il volume generale dei rifiuti è destinato a **diminuire progressivamente** di circa 1000 tonnellate ogni anno nel futuro prossimo. Anche nel caso non facessimo nulla per incrementare la **raccolta separata dei rifiuti**.

D'altra parte la stampa rende conto di roventi polemiche riguardo alla possibilità di continuare a **trasferire i RSU oltre Gottardo**. L'ex consigliere di Stato Alex Pedrazzini chiede da tempo (con il conforto di altri eminenti politici) le cifre necessarie a confrontare la situazione attuale con i costi di un inceneritore che ben difficilmente riuscirà a rimanere dentro al budget preventivato in quasi **270 milioni**. La reticenza del Dipartimento del territorio (DT), che insiste nel non fornire delle cifre che sembrano per contro ben note a tutti, finisce per insospettire il cittadino. I ricorrenti temono di trovarsi di fronte al classico progetto ‘*cui non si può dire no*’, che viaggia su **corsie preferenziali** ove non si fa dogana. Un identico effetto lo hanno prodotto gli infamanti insulti profusi dal presidente dell'ACR Gian Paolo Grassi nei confronti dei presenti oppositori, considerati dei “*beceri ignoranti*” cui ha fatto da seconda voce il vicepresidente e direttore del Dipartimento del Territorio Marco Borradori. Questo atteggiamento ha fatto crescere la diffidenza e l'indignazione. Da che parte sta l'Ente pubblico?

Il sospetto che il cosiddetto “termovalorizzatore” possa celare molte insidie per il cittadino (indifeso) trova origine anche nella “**lettera di denuncia**”⁽⁹⁾ con la quale l'OTIA (**Ordine ticinese degli ingegneri e degli architetti**) “*contesta il fatto che un mandato da 8 milioni di franchi sia stato assegnato senza concorso*”... Malgrado una sanatoria del Gran Consiglio, che avrebbe messo una pezza su questa grave irregolarità, “*secondo i rappresentanti di categoria sarebbe stata violata la legge vigente in materia, legge che impone il concorso per tutti gli importi superiori ai 150 mila franchi*”. Particolarmente preoccupante è la conclusione “*l'appalto, per l'esattezza, riguarda sia aspetti legati alla gestione del progetto, sia questioni di carattere ambientale*”. Si tratta di un servizio di TeleTicino che ha avuto ben poca storia⁽¹⁰⁾.

§ 2.4. **Critiche istituzionali, politiche, procedurali**: la città di Bellinzona è stata accusata pubblicamente di essere intervenuta “*tardivamente*”, come in sostanza tutti gli altri oppositori. I termini di legge sono chiari, scadevano venerdì 13 maggio. Se queste “tardive” opposizioni non fossero state inoltrate il progetto si sarebbe immediatamente avviato verso la **fase realizzativa, irreversibile**. Eppure questo progetto è totalmente dissonante rispetto alla volontà espressa dal popolo con la **votazione del 1993**. Nell'occasione il **73 %** dei votanti disse “**no**” ai **forni a griglia**. D'altra parte la tardiva presa di coscienza del mondo politico ticinese riguardo agli aspetti problematici e pericolosi di quest'opera non può essere imputata ai ricorrenti.

Alla fine degli anni 90, (precisamente nel 1998) l'allora sindaco di Giubiasco Mauro Dell'Ambrogio offre il proprio comune per un impianto. Si tratta però di un sistema del tipo **Thermoselect**, non di un doppio **forno a griglia**. Una differenza fondamentale riguarda le **temperature di combustione**: vicine ai 2000 gradi quelle promesse da Thermoselect, inferiori ai mille quelle dei forni a griglia proposti dal consorzio Martin-Von Roll. Le **alte temperature** sono in grado di disgregare le molecole degli **inquinanti organici persistenti** (come le diossine e i furani). Questa fondamentale differenza è stata completamente indebitamente trascurata quando l'area di Giubiasco Baragge è divenuta luogo dell'attuale progetto, cioè sostanzialmente con il *Messaggio 5067* del 5 dicembre 2000⁽¹¹⁾.

⁹ TeleTicino, Ticino News, 7 giugno 2005, servizio in onda alle 19 :37

¹⁰ A parte il mensile *l'aria di domani* tutti gli altri media hanno censurato questa notizia.

¹¹ **Messaggio 5567** del 5 dicembre 2000. Dipartimento del Territorio, Smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Ticino: definizione della strategia futura e richiesta di un credito di fr. 900'000.- per il finanziamento delle attività previste in questo settore.

L'addio definitivo ai disperati tentativi di rientrare in gioco della Thermoselect giunge poi con il *Messaggio 5504* del 6 aprile 2004 ⁽¹²⁾. Al capitolo 3, sulla “**Situazione pianificatoria**”, si legge: “*Il Piano direttore cantonale (PD) tratta della **termodistruzione** dei rifiuti nella **scheda di coordinamento 5.9**, di categoria dato acquisito. Essa concerne appunto l'impianto di **termodistruzione** dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, è stata adottata dal Consiglio di Stato in data 19 dicembre 1997 e approvata dal Consiglio federale in data 8 giugno 1999. È qui importante segnalare che il **cambiamento del tipo di tecnologia** non comporta modifiche né dell'ubicazione né della portata del coordinamento riportati dalla scheda 5.9. del PD. Il nuovo impianto sarà infatti anch'esso contraddistinto da un processo di **termovalorizzazione** dei rifiuti. La scheda di PD non deve quindi essere aggiornata e **mantiene intatta la sua validità**. Della questione è stato investito anche l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), che ha confermato la correttezza dell'interpretazione della scheda”.*

Il Dipartimento gioca pericolosamente con i termini. Con la disinvoltura di un gioco di prestigio fa definitivamente scomparire la parola “*termodistruzione*” sostituita da quella, più accattivante, di “*termovalorizzazione*” peraltro falsa e inesistente nel vocabolario italiano. Si limita a considerare (con grande leggerezza) che si tratta comunque di ‘un altro impianto per rifiuti’ **ignorando** le sostanziali **differenze tecniche**. A mente dei ricorrenti una scheda non può essere tanto generica da “andar bene” per due tipi di impianto totalmente diversi riguardo alla tecnologia, alle tecniche e temperature di combustione, basti pensare all'impatto ambientale importantissimo di un **forno a griglia** (che brucia i rifiuti a una temperatura del tutto innocua per le diossine, a differenza della tecnologia che era stata promessa da Thermoselect) nonché alle definitive **conseguenze paesaggistiche**. Questo “escamotage” ottiene l'effetto voluto: quello di far passare la proposta **Martin-Von Roll** senza obiezioni, in mancanza di una reale verifica degli effetti paesaggistici, ambientali, tossicologici del progetto di Giubiasco-Baragge, senza un **confronto popolare**, senza una **vera informazione**, in mancanza di un reale **controllo democratico** e di un fondamentale impegno dell' **Ente pubblico a difesa del cittadino**.

Infine la popolazione di Giubiasco, ricorrenti compresi, è stata indebitamente attratta da suggeriti **privilegi economici** ed **occupazionali** che semplicemente non esistono. Esistono però “*indagini mediche – che - hanno evidenziato elevati quantitativi di diossine nel sangue dei lavoratori addetti agli inceneritori*” ⁽¹³⁾.

Quanto al fondamentale raccordo ferroviario, elemento qualificante: esso scompare.

La stessa cosa si sta verificando con il famoso “**accordo milionario**” proposto dall'ACR ai municipali di Bellinzona ostili al sindaco Brenno Martignoni ⁽¹⁴⁾.

I ricorrenti sono convinti di aver dimostrato la **scarsa serietà** generale del progetto, la sua **inutilità economica**, la mancanza di un'indispensabile **etica** al servizio della popolazione e dell'ambiente.

§ 2.5. Gli eventi di **martedì 9 agosto** provano definitivamente le asserzioni precedenti. In tale data il Dipartimento del territorio ha diramato un comunicato congiunto con l'ACR ⁽¹⁵⁾ con l'intento di

¹² **Messaggio 5504** del 6 aprile 2004. Dipartimento del Territorio, Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per l'impianto di termodistruzione rifiuti a Giubiasco.

¹³ Vedi Schechter, A.J. et al "Dioxin Levels in Blood of Municipal Incinerator Workers", Med. Sci. Res., 1991. “*L'esposizione alla diossina e ai suoi composti può essere associata all'insorgere di diversi tumori, quali linfoma maligno, sarcoma dei tessuti molli, cancro alla tiroide e ai polmoni. D'altra parte che la 2,3,7,8-TCDD sia un cancerogeno multiplo non è una novità, vista la sua potente e persistente azione di agonismo e antagonismo nei confronti degli ormoni*” citazione tratta da Medicina Democratica, impatto ambientale dei processi di incenerimento rifiuti, di Marco Caldiroli, [parte IV](#).

¹⁴ I ricorrenti esprimono il proprio sdegno per simili illegali e illecite manovre consistenti nell'acquisire consensi per una licenza di costruzione promettendo in cambio danaro pubblico, quello proveniente dai **12 megawatt** elettrici che verrebbero prodotti annualmente dall'inceneritore. Sono soldi della comunità locale, in virtù della privativa della produzione, sono soldi, eventualmente, dell'Azienda elettrica ticinese, non dell' ACR. Sono soprattutto soldi inesistenti, nel senso che i ricorrenti sperano, in cuor loro, che nessun impianto del genere venga mai costruito.

¹⁵ **Impianto smaltimento rifiuti – il carico annuale di diossina è inferiore a 0,04 g**: “*Negli scorsi giorni, si è parlato sulla stampa di un valore di 8 grammi all'anno di diossine in uscita dal camino del futuro impianto cantonale di*

informare la popolazione su un **gravissimo errore** contenuto nel **Rapporto di impatto ambientale**. “*Il valore del carico annuale indicato nella tabella 19 a pag. 80 del RIA relativo al carico annuale e ripreso sulla stampa presenta un errore di battitura. In realtà, si tratta di 8 centigrammi (cg) all'anno...*”. Ma non si tratta solo di un banale errore di battitura (¹⁶). Il dato in questione riguarda un aspetto fondamentale. Il **documento errato** è stato la **base** della **decisione** del Comune di Giubiasco qui impugnata.

“... Considerando la dose massima giornaliera inizialmente ammessa dall'Organizzazione mondiale della sanità (10 picogrammi – millesimi di miliardesimo di grammo - per chilo di peso al giorno) la dose annua “tollerabile” per un individuo di 60 Kg sarebbe di soli **219 nanogrammi** (ng ovvero miliardesimi di grammo) e cioè circa 0,22 microgrammi. Un solo grammo di diossina rappresenterebbe pertanto la dose annua per 4.500.000 persone! In questo contesto si può ben comprendere il significato che rivestono i milligrammi e i grammi di diossine e furani originati ed emessi nell'ambiente da un impianto di incenerimento per RSU...” (¹⁷). Secondo questi criteri, normalmente riconosciuti negli USA e in Europa, la dose annua indicata originariamente nel RIA approvato dal comune di Giubiasco sarebbe stata sufficiente a minare la salute di **36 milioni di persone**. Pare evidente che nella concessione della licenza l'autorità cantonale e comunale sono completamente venute meno al loro compito fondamentale **a tutela del cittadino**. Questo errore giustifica l'**impegno dei ricorrenti** che sono costretti a compensare le mancanze dell'Ente pubblico. Lo dimostra il fatto che questo errore è stato scoperto solo grazie al lavoro dei ricorrenti, che hanno dovuto unire le forze per dedicare una moltitudine di ore di lavoro all'analisi seria del RIA. Questo errore, a mente dei ricorrenti, **inficia l'intera procedura di pubblicazione della domanda di costruzione** e ha ulteriormente e gravemente danneggiato i singoli ricorrenti che hanno perso moltissimo tempo e ore di lavoro. **In tre mesi nessuno si è accorto di nulla**. Fin quando una squadra televisiva della TSI non ha confrontato i dati “ticinesi” con quelli degli inceneritori della Svizzera interna. Da un lato risultavano 8,2 grammi annui (RIA p.80), dall'altro una quarantina di milligrammi.

§ 2.6. **Le due opzioni**: Il comunicato del DT, tuttavia, non si limita a correggere il dato sbagliato di cento volte, ma raddoppia: “*Va poi rilevato che il Cantone ha imposto l'opzione «limiti di emissione più severi», che dimezza tale valore, portandolo a **0.04 grammi all'anno***”. Si tratta di una novità sorprendente quanto preoccupante per due ragioni:

- 1) I ricorrenti, sulla base di eminenti pareri, ritengono che già **i costi dell'opzione normale** saranno con ogni probabilità fuori dai preventivi attuali di circa 270 milioni.
- 2) **L'opzione alternativa “limiti di emissione più severi”** costerà decine di milioni in più, promette di **dimezzare** alcuni valori (per esempio le diossine, da 8,2 g a 4,1 g nell'originaria versione errata del RIA). Ma ha delle fondamentali controindicazioni riguardo ad altri aspetti, cioè riversa sul territorio del Piano, già troppo ricco in **azoto**, ulteriori decine di tonnellate di questa sostanza particolarmente dannosa per le simbiosi fra piante, funghi e altri aspetti fondamentali del delicato equilibrio ecologico. Quindi **l'opzione non è praticabile**.

*termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani (RSU) di Giubiasco. Per una corretta informazione dell'opinione pubblica è utile precisare quanto segue. Il valore del carico annuale indicato nella tabella 19 a pag. 80 del RIA relativo al carico annuale e ripreso sulla stampa presenta un errore di battitura. In realtà, si tratta di 8 centigrammi (cg) all'anno, ovvero 0.08 grammi. Va poi rilevato che il Cantone ha imposto l'opzione «limiti di emissione più severi», che dimezza tale valore, portandolo a 0.04 grammi all'anno. **Il carico annuale della diossina emessa dall'impianto di Giubiasco sarà quindi di 0.04 g e non di 8 g come erroneamente trascritto nella prima versione della tabella citata.** Il valore fissato dal gruppo di esperti nominato dal Consiglio di Stato e garantito dal fornitore **non è il carico annuale**, bensì la **concentrazione di diossina nei gas depurati in uscita dal camino**. Come indicato correttamente a più riprese nel rapporto d'impatto sull'ambiente (RIA) la concentrazione massima garantita di diossine è di **0.05 nanogrammi** (miliardesimi di grammo) **per metro cubo di gas**. È questo il valore chiave che verrà misurato e controllato nei collaudi e nelle successive verifiche periodiche. Tale valore, estremamente basso, è il più severo nel panorama degli impianti svizzeri, e fa dell'impianto di Giubiasco l'impianto più all'avanguardia tra quelli di ultima generazione.”*

¹⁶ ...e l'unità di misura dei **centigrammi** viene utilizzata solo a scuola.

¹⁷ Medicina Democratica, [impatto ambientale dei processi di incenerimento rifiuti](#), di Marco Caldiroli, [parte IV](#), p.4-5.

La domanda di fondo è tuttavia un'altra: quando e come (e con quali possibilità di ricorso) l'autorità (quale?) ha deciso di **applicare l'opzione "limiti più severi"**? Quando mai, nella concessione di una licenza edilizia, il cittadino potrebbe osare chiedere l'approvazione di una licenza per *"una casa a due oppure quattro piani"*? Quale Comune accetterebbe una richiesta del genere? Risulta evidente che non vi è stata **nessuna chiarezza** al riguardo: la licenza di costruzione è stata concessa sulla base di una **procedura inaccettabile**. La scelta dell'opzione appare più che altro come un artificio mediatico per coprire la figuraccia. I valori di diossina considerati ammissibili nella decisione del Comune di Giubiasco sono duecento volte superiori al valore indicato nella correzione. Come dire che Giubiasco, nell'esempio precedente, avrebbe ammesso la costruzione di un grattacielo da 400 piani. **Una licenza edilizia così ottenuta è una licenza abusiva.**

3. Nel dettaglio:

§ 3.1. **Etica di un rapporto d'impatto ambientale:** secondo il notissimo ambientalista italiano Virginio Bettini (¹⁸) la funzione etica di una valutazione di impatto ambientale non consiste nella giustificazione *"a posteriori"* di ogni iniziativa tecnologica. La funzione è semmai quella di strumento di intervento che va messo in atto prima, *"a monte"* della definizione di progetti e di scelte, uno strumento che deve essere in grado di rimettere in discussione le scelte di pianificazione economica, attraverso la **mediazione** e l'indispensabile **coinvolgimento** della **popolazione interessata**. L'esatto contrario di quanto è avvenuto a Giubiasco e nella regione toccata dal progetto presente. Ci si è limitati alla forma, senza promuovere alcun reale coinvolgimento della comunità regionale e neppure delle autorità dei comuni vicini. Questa mancanza di informazione spiega il successo mediatico e politico che la vicenda ha avuto durante questa estate 2005.

§ 3.2. **Il principio di precauzione:** l'esame di impatto ambientale di un inceneritore destinato a produrre quantitativi di sostanze venefiche, compresi numerosi inquinanti organici **persistenti** (POP) come le diossine e i furani, notoriamente **mutageni** e **cancerogeni** dovrebbe pure essere fondato sull'applicazione del fondamentale principio di precauzione. Esso impone *"misure preventive da adottare quando un'attività minaccia di danneggiare l'ambiente, gli esseri viventi o la salute degli esseri umani, anche se alcuni rapporti di causa-effetto non sono stati ancora stabiliti scientificamente"* (¹⁹).

§ 3.3. Nel caso presente è completamente mancata una **valutazione d'impatto sanitario**, procedura indispensabile per stabilire le reali conseguenze future dell'impianto ed anche per fare chiarezza sulle nostre **condizioni di vita attuali**, per eventuali pretese di risarcimento future. Questa procedura è prefigurata nel rendiconto del Consiglio di Stato 2002 (²⁰) e – ci risulta - viene già applicata nell'ambito della discussione sull'annosa questione del piano dei trasporti del Mendrisiotto.

§ 3.4. **Impatti cumulativi:** un terzo elemento costitutivo per un "buon rapporto di impatto ambientale" riguarda esemplarmente l'intero Piano di Magadino ed è l'indispensabile valutazione degli *"impatti cumulativi"*, ovvero *"l'impatto sull'ambiente conseguente all'aumento di impatto del progetto quando si somma ad altri impatti passati, presenti o ragionevolmente prevedibili in futuro"* (²¹). Il problema diventa esiziale quando si tratta – come nel caso presente – di inserire un determinato

¹⁸ V. Bettini et al, **Ecologia dell'impatto ambientale**, 2000.

¹⁹ WWF Italia, [Detox campaign](#), prepared for WWF by Valerie Brown, M.S., dicembre 2003. revisione scientifica di Silvano Focardi, professore di ecologia e preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena e membro del comitato scientifico del WWF Italia.

²⁰ Rendiconto del CdS 2002, [Dipartimento della sanità e socialità](#), p.79: *"Infine questo pilastro comprende un aspetto innovativo, un importante strumento di protezione della salute: la valutazione dell'impatto sanitario di tutte scelte politiche (trasporti, alloggio, ambiente, finanza, educazione, repressione, ecc.). Un simile strumento è già conosciuto per esempio a tutela dell'ambiente: lo studio dell'impatto ambientale prima di decidere la realizzazione di un piano viario è già oggi una realtà. Domani lo sarà anche lo studio d'impatto sanitario. Il Dipartimento della sanità sta quindi studiando le adeguate metodologie"*.

²¹ Medicina Democratica, [impatto ambientale dei processi di incenerimento rifiuti](#), di Marco Caldiroli, [parte I](#).

Dalla [parte IV](#), *"Negli studi appena scorsi è evidente che le emissioni degli impianti di incenerimento sono fortemente indagate di essere tra i principali (il principale) responsabili della contaminazione planetaria da alcuni microinquinanti (in primis PCDD e PCDF, ovvero diossine e furani) ma anche alcuni metalli pesanti, anche se non ci sono ancora un*

impianto in un'area già “satura” di opere. Per il Piano di Magadino, per Giubiasco, mancano dati essenziali relativi alle fonti inquinanti (es. **romo esavalente, arsenico...**), agli effetti dell'**autostrada** in quanto grande produttrice di ozono e polveri fini, alle contaminazioni passate e presenti dei **vecchi inceneritori**, delle **discariche inquinate** (non ancora censite dal Dipartimento malgrado i richiami della Confederazione) all'effetto cumulativo che la dispersione nell'ambiente di quasi 50 Megawatt di **calore sprecato** produrrebbero sui valori di ozono e polveri fini. In mancanza di queste possibilità di confronto i ricorrenti si limitano a mettere in evidenza il sentimento comune, popolare, secondo cui l'intera regione coperta dall'asse autostradale A2, in particolare il Mendrisiotto, la valle del Vedeggio e il Piano di Magadino sono già **costantemente sul rosso** con valori estivi che sfiorano regolarmente le soglie estreme di allarme. I ricorrenti deplorano il fatto che il misuratore della qualità dell'aria dislocato a Moleno (il più vicino a Giubiasco) era fuori uso durante la pubblicazione della domanda di costruzione.

§ 3.5. **La risposta del Dipartimento dell'ambiente** alle obiezioni di alcuni ricorrenti (Avviso cantonale no. 48960) è profondamente deludente e inaccettabile, soprattutto dal punto di vista paesaggistico: il Dipartimento si limita a dire che “*la procedura pianificatoria, sia a livello di PD, sia in relazione ai Piani di utilizzazione è stata svolta in modo completo e corretto*”, cosa che abbiamo già contestato in precedenza. Quanto al cumulo degli impatti ambientali destinati a stravolgere il Piano di Magadino con “*la realizzazione della nuova galleria ferroviaria del Monte Ceneri, i nuovi manufatti, viadotti, i rilevati, ecc e in futuro la linea di attraversamento di AlpTransit nel Piano di Magadino, la nuova zona industriale, il collegamento A2-A13 e l'eventuale stazione Ticino con grandi manufatti, stabiliranno un nuovo limite tra la zona agricola e le zone costruite del Piano di Magadino*”. Secondo i ricorrenti questa definitiva separazione fra la **zona agricola** del Piano e l'**agglomerato bellinzonese** è proprio quel che bisogna **evitare ad ogni costo**, attraverso una valutazione cumulativa dei vari poderosi impatti ambientali, attraverso un **coordinamento politico** dei diversi interventi. Con il metodo indicato avremmo notato per tempo che il raccordo ferroviario non poteva trovare posto su un territorio ormai al limite delle sue possibilità di sfruttamento. Tanto più che le priorità politiche sembrano puntate sulla strada (variante 95). Inutile sottolineare che questo cumulo per ora scoordinato di opere produce danno a tutta la comunità della regione e conseguenze negative catastrofiche per i presenti ricorrenti.

§ 3.6. **Giustificazione tecnica:** quello di Giubiasco non è un vero “*termovalorizzatore*”. Il termine è ingannevole perché confonde il progetto di Giubiasco con altre strutture già presenti nella Svizzera interna e citate erroneamente ad esempio. La filosofia operativa di un termovalorizzatore presuppone lo **sfruttamento del calore**. Il gigantesco impianto in discussione produce 67 Mw calorici su due linee distinte, ma ne restituisce solo 12 (Mw) in forma elettrica. Dove finisce il resto? In “*perdite*” catalogate a p.49 del RIA. Quello di Giubiasco è quindi un semplice inceneritore. **Sole, combustione e calore** sono notoriamente gli elementi alla base dell'eccesso di **ozono** che, con le **polveri fini**, produce ogni estate un danno inestimabile alla **salute pubblica** colpendo soprattutto i più **giovani** e i più **anziani**, inclusi naturalmente gli scriventi e i loro cari. Solo il 18 per cento del calore viene recuperato (RIA p.48), il resto finisce nell'ambiente. Si tratta dell'equivalente energetico di ‘4 dighe della Morobbia’. Il RIA trascura completamente di valutare gli effetti di questo spreco di calore sul **microclima** di un luogo che è regolarmente fuori dai limiti delle ordinanze federali. A p.53 il RIA ammette che in Ticino “*il ricambio d'aria è in generale debole*” nelle vallate, ma scarta curiosamente i dati relativi all'estate-record del 2003. Perché lo fa? I tecnici non credono nel progressivo riscaldamento del pianeta? O sorvolano gli effetti di un'ennesima **sorgente stazionaria** di inquinamento in un luogo particolarmente provato?

numero sufficiente di indagini sanitarie e epidemiologiche che dimostrino una correlazione anche a livelli "ridotti" del mix di inquinanti che fuoriescono da tali impianti, gli studi e le conoscenze sono certamente sufficienti per evidenziare la necessita della fuoriuscita dalla pratica dell'incenerimento dei rifiuti di ogni genere (anche in relazione all'applicazione del "principio di precauzione"). (Peraltro il numero limitato di ricerche in questo campo è indice della voluta sottovalutazione, per non dire omissione ed occultamento, delle istituzioni politiche e sanitarie)”.

§ 3.7. La **filosofia operativa di un inceneritore** è soggetta a critiche che riguardano non solo l'impatto ambientale, ma anche la sua **efficienza**: la resa è penosa. I rifiuti solidi urbani possono contenere fino al 60% di acqua che potrebbe essere eliminata con una semplice **compressione** (peraltro non prevista). Nulla si crea e nulla si distrugge. Il volume dei rifiuti viene ridotto a **un terzo**. Ma si tratta di **ceneri** altamente inquinanti, che dovranno comunque essere trattate e trasportate in valle della Motta. Altre linee di riciclo devono essere previste per l'**acqua lurida** e i **filtri** ove si concentrano sostanze particolarmente pericolose. Impianti di questo genere sono in netta contrapposizione con il principio della **raccolta separata dei rifiuti** già praticata dai ricorrenti come da moltissime altre persone. Si tratta di un procedimento ben più redditizio se si pensa che in alcuni Cantoni confederati, come Zugo, già si è giunti a ridurre il volume generale dei rifiuti a **un terzo** del loro volume originario. Come dimostrano numerosi casi catastrofici narrati dalla stampa estera, la peggior cosa che possa accadere a un inceneritore è **rimanere senza rifiuti**. *“La cattiva combustione, la ricerca affannosa di qualsiasi materiale possa essere gettato nelle ‘fauci’ del forno senza alcuna pre-selezione hanno regolarmente effetti micidiali”* ⁽²²⁾.

§ 3.8. Ciò malgrado non vi è nessuna chiarezza nel RIA sulla **natura dei rifiuti** destinati all'impianto di Giubiasco (p.10) e nemmeno sul loro trattamento. Sommarientemente: tutto verrebbe mescolato. Anche RSU in buona parte **riciclabili**. Come dimostra l'esperienza di Thun sarebbe sufficiente un inceneritore da 100 mila tonnellate annue. Con ogni evidenza l'impianto ticinese – dimensionato a **140 mila tonnellate** - finirebbe per importare rifiuti dalla Svizzera interna una volta terminati i cicli di vita degli impianti attuali. Verranno trattati **rifiuti solidi urbani** (RSU), **rifiuti sanitari** ⁽²³⁾, **rifiuti liquidi**, **fanghi essiccati** e **fanghi disidratati**. Gli output sono invece: **energia elettrica**, **emissioni gassose**, **residui liquidi**, **residui solidi**, **emissioni foniche** e **calore** che il RIA non considera debitamente. Per ognuno di questi output deve essere prevista una singola linea di ritrattamento. I residui solidi finiranno in **valle della Motta** con un potenziale inquinante concentrato ed accresciuto. In particolare le **ceneri volanti** trattenute dagli elettrofiltri sono **mutagene** e potenzialmente **cancerogene** una volta consegnate alla discarica.

§ 3.9. **Traffico indotto**: le cifre del RIA (formulate in transiti giornalieri medi, TGM) sono state ricalcolate su 8 ore lavorative quotidiane di 250 giorni lavorativi annui. La media giornaliera TGM dei veicoli pesanti è di 122. Sale a 178 transiti quotidiani di soli veicoli pesanti ai quali vanno aggiunti i 178 TGM di mezzi leggeri. Risultato: **un transito al minuto**, un transito di **veicolo pesante** ogni **165 secondi**. Quanto alle stazioni di trasbordo e compattaggio di Bioggio e Giubiasco, di recente realizzazione, sono desinate a cadere in disuso (p.26). Al saldo complessivo, disastroso per via Mondari e dintorni, contribuiscono anche i trasporti di 26 mila tonnellate di **fanghi** ed eventualmente le **materie plastiche**, attualmente esportate in Italia, per quanto riciclabili, nonché 700 tonnellate annue di **scarti da cucina** che nella Svizzera interna e all'estero vengono invece impiegati per produrre biogas ⁽²⁴⁾. L'incremento complessivo del traffico pesante su via Mondari è quantificato in una misura compresa fra il 6 e il 12% con conseguenze intollerabili (e incompatibili con i limiti federali Oiat) data l'immediata vicinanza della A2.

§ 3.10. L'**impatto fonico** su via Mondari è di 70 db (decibel). Le norme SUVA consigliano l'uso delle cuffie protettive (sul posto di lavoro) a partire da 65 db. Quanto all'impianto stesso viene indicato un limite-obiettivo fissato in 85 db. Giorno e notte. A questo livello la SUVA prescrive l'uso delle cuffie sul posto di lavoro (a partire da 86 db). P.3: *“come il condensatore ad aria, anche l'impianto di raffreddamento presenta quindi un impatto rilevante durante la notte...”*. I confinanti dovranno quindi vivere con le cuffie?

²² **Francia : il valzer della diossina**, l'aria di domani, N.2005-06, 5 luglio 2005. Analisi dei casi di inquinamento da incineritori verificatisi nelle località francesi di Gilly sur Isère, Cluny e Gien-Arrabloy. Nel numero precedente (2005-05): **La corruzione è una diossina**. Nel numero successivo (2005-07): **Va sempre bene tranne d'estate, d'inverno e la notte**.

²³ Che verranno immagazzinati temporaneamente *“in un locale apposito”* e **manipolati manualmente** senza che siano state previste procedure di emergenza sanitaria (RIA p.15).

²⁴ In merito: www.kompogas.ch.

§ 3.11. Ancora più grave è il fatto che ulteriori 20 mila tonnellate di **rifiuti speciali** verranno convogliate verso Giubiasco rendendo ancora più pericolosa la ‘miscela complessiva’. Con quale **impatto sulle emissioni** non è dato sapere. Come detto le **ceneri volanti**, lavate, verranno depositate in Valle della Motta con ignote conseguenze che il RIA non approfondisce.

§ 3.12. La variante del **raccordo ferroviario elettrificato** (p.30,31) non viene quantificata né presa in considerazione evidentemente perché incompatibile con la variante 95 che percorre il Piano di Magadino a partire dal raccordo autostradale A2-A13. Si sacrifica il raccordo per salvare la variante a costo di far passare 140 mila tonnellate annue di rifiuti ai bordi della principale area agricola del Cantone.

§ 3.13. Non è previsto, come si vede a p.33, nessun trattamento sensato per i **rifiuti ingombranti**. Come raggiungerebbero Giubiasco? Come arriverebbero dal Sottoceneri se è vero, come è vero, che presso la stazione di trasporto e compattazione di Bioggio non è ancora stato pianificato un indispensabile **tritatore**. Quale carico di traffico verrà prodotto da questa grave lacuna? I pianificatori non ne hanno la più pallida idea.

§ 3.14. **Inquinanti organici persistenti**: la scoperta del macroscopico **errore** nei dati del RIA è stata resa possibile solo dal duro lavoro dei ricorrenti, dal loro coordinamento, da alcuni giornalisti che hanno fatto il loro dovere. La correzione del DT (9 agosto) lascia aperti gravi interrogativi su tutti **gli altri dati** forniti dal rapporto, ma non cambia la natura delle cose. Il quantitativo di diossine annuo prodotto dall’inceneritore di Giubiasco così come indicato dopo la vertiginosa correzione del 9 agosto è di **40 milligrammi**. Questo numero può essere valutato in relazione ai dati che scaturiscono dalla tragedia di **Gilly sur Isère** (FR, Alta Savoia). Gli ultimi rilevamenti indicano che la norma europea, (**0,1 ng/Nm³**, cioè nanogrammi per metro cubo di fumo normalizzato) è stata superata di quasi **13 mila volte** a causa della cattiva combustione. **365 aziende agricole** sono rimaste bloccate. **7000 capi di bestiame** eliminati. Nell’agglomerato si registrano decine di casi di **cancro** e **leucemie**, che debordano le statistiche normali. Sono in corso **studi epidemiologici** e costanti misurazioni del tenore di **diossine nel latte materno**. Un problema particolarmente pressante è quello del **fieno contaminato**. Si tratta di circa 8500 tonnellate che contengono, come indica un comunicato dell’autorità cantonale del Canton Ginevra ⁽²⁵⁾, un quantitativo quasi identico a quello che verrebbe prodotto annualmente dall’inceneritore di Giubiasco, ovvero **35 milligrammi** di diossine. Dovranno essere trasportati in un forno speciale ad alta temperatura, a Ginevra, per essere eliminati. L’inceneritore di Gilly, chiuso dalla magistratura il 23 ottobre 2001, era dimensionato per 27 mila tonnellate annue di RSU annue. Un quinto dell’impianto di Giubiasco.

La dose annua calcolata dall’OMS per un individuo medio (§ 2.5) ci permette di calcolare che i 40 mg/annui dichiarati dal Dipartimento del territorio sono sufficienti a minare la salute di **225 mila persone**. I ricorrenti hanno chiesto ad alcuni specialisti di ricalcolare le emissioni annue sulla base del “*dato garantito*” corrispondente a **0,05 nanogrammi per metro cubo** di fumo normalizzato in uscita dal camino. La dispersione annua di diossine risultante è di 0,0523 grammi/anno, (1 grammo in vent’anni). Si tratterebbe dunque di **52 milligrammi annui**, sufficienti a fare ammalare **300 mila persone**, ovvero l’intera popolazione del Canton Ticino ⁽²⁶⁾. Va comunque notato che il dato calcolato da noi differisce ancora sensibilmente da quello indicato dal Dipartimento.

§ 3.15. L’inceneritore provocherebbe la dispersione di molti altri inquinanti in grande quantità secondo la tabella a p.80 del RIA: tale tabella prevede le due opzioni; “offerta di base” e “opzione”. A parte il famoso errore sulle diossine, l’opzione è più ecologica per quanto riguarda la dispersione di **mercurio** e **cadmio** (in entrambi i casi **8,2 chili/anno** anziché il doppio). Si tratta comunque di **quantitativi giganteschi** se si pensa che in vent’anni in un’area di pochi ettari, verranno concentrati

²⁵ Departement de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, [Communiqué de presse : Le foin contaminé de Gilly-sur-Isère pourrait être détruit aux Cheneviers](#), 16 mai 2002.

²⁶ La diossina non si ferma al confine, alla luce di questo dato ci riculta particolarmente incomprensibile la decisione del Comune di Giubiasco che ha scartato 227 opposizioni come ‘irricevibili’ per difetto di legittimazione e d’altra parte ha dato il suo consenso a un impianto che avrebbe prodotto 8 grammi di diossina annui. Un quantitativo in grado di fare ammalare 36 milioni di persone.

160 chili di questi metalli inquinanti. L' "opzione" non è praticabile per ragioni finanziarie, ma anche per altri motivi: essa prevede il lavaggio dei fumi con **ammoniaca** (4.1 tonnellate anziché 2,5). I carichi locali di **azoto** sono già critici per una regione agricola come il Piano di Magadino. *"i valori critici variano da un ecosistema all'altro"* (RIA p.63), ma valori compresi fra 5-30 Kg/ettaro/anno sono chiaramente dannosi data la natura del luogo. Inoltre vi è il traffico stradale con i suoi **ossidi di azoto** ad alimentare vertiginosamente il saldo. Siamo al di fuori dei **limiti Oiat**. Tuttavia si vorrebbe costruire un impianto destinato a disperdere ogni anno 41,2 tonnellate (o solo 24,7?) di NOx con evidente pregiudizio per l'ecosistema, l'**agricoltura** e i singoli ricorrenti.

§ 3.16. **L'inversione termica**: il luogo è particolarmente infelice per la realizzazione di un inceneritore anche in virtù del fenomeno dell'inversione termica, che si verifica quando il suolo è freddo, ovvero d'inverno e durante la notte. *"l'aria fredda, allora, più densa e pesante di quella calda, tende a raccogliersi in prossimità del suolo stesso... la presenza dello strato di inversione influisce in modo determinante sulla dispersione degli inquinanti"* (RIA p.56). Si tratta di uno fra i punti maggiormente critici dell'intero progetto. Lo dimostrano le parole che commentano la figura 26 *"...nel 50 per cento dei casi non c'è inversione termica..."*. Ne deduciamo che nel rimanente 50 per cento dei casi vale il contrario. Questa frase tradisce un difetto gravissimo del RIA: i tecnici non sono in grado di fornire un **modello del comportamento dei fumi** in caso di inversione termica. Inoltre non vi è nessuna chiarezza sulla **reale altezza del camino** dalla quale dipende la geografia di dispersione dei fumi (la cosiddetta **rosa dei venti**). Va ricordato che l'inceneritore funzionerà 24 ore su 24., producendo d'inverno e di notte una nuvola di veleni alimentata da qualcosa come 67 mila metri cubi all'ora. Non sappiamo come si comporterà esattamente questa nuvola. Preoccupante rilevare che a p.72 il **precario modello** allestito dai tecnici non tiene conto dell'attività notturna e nemmeno dell'inversione termica.

§ 3.17. Con le **polveri fini (PM 10)** come conferma il RIA a p.64, siamo già su *"valori pressoché costanti e superiori al limite medio annuo fissato dall' Oiat..."* (20 µg/m3, microgrammi per metro cubo). *"A Bodio è stato registrato un valore annuo di 33 µg/m3..."*. Va notato che in caso di inversione termica l'influenza significativa delle ricadute tende a collocarsi almeno a un chilometro dall'impianto. Ovvio che in una situazione del genere non possano essere abilitati a ricorrere solo i confinanti immediati. Nel commento alla figura 37 si dice che *"il massimo di immissione ... si trova a 100-200 m a Nord-Est dell' ICTR"*. Ovvero sopra il limite dell'**area urbana**. P. 74: *"in conclusione, in condizioni di inversione termica l'impatto dell'ICTR è rilevante"*. Proprio per questo non si capisce perché il camino venga abbassato. Non si capisce quale sia l'altezza prevista nella domanda di costruzione. Inoltre **manca completamente** un modello delle emissioni con la variante *"opzione"*, quella che prevede il lavaggio dei fumi con ammoniaca. P.81: *"la situazione della qualità dell'aria nei dintorni immediati del sedime ICTR è localmente critica (autostrada) in particolare in condizioni di inversione termica"*. In mancanza di un raccordo ferroviario elettrificato il traffico indotto produrrà, da solo, un aumento di 25 chili annui di polveri fini.

§ 3.18. **Campionamenti e controlli**. Manca completamente, come già osservato, un rilevamento generale della **situazione attuale**. Di conseguenza il reale impatto ambientale dell'impianto non potrà mai essere stabilito. Si potrà sempre dar la colpa ad altre fonti inquinanti. La cifra prevista annualmente per il monitoraggio è ridicola: 15 mila franchi (p.89).

§ 3.19. La **falda freatica** rischia di essere gravemente compromessa dai lavori di scavo dell'immensa fossa destinata a contenere l'impianto. Ci troviamo all'interno del *"settore A di protezione delle acque"* qualsiasi perdita di percolato dovuta a crepe o assestamenti delle camere di contenimento, avrebbe **effetti fatali** per la falda, per i **70 pozzi della regione**, per il vicino **fiume Ticino**, per l'**area turistica** del Lago Maggiore. Le misurazioni sono state fatte dopo 3 settimane di siccità (p.18) e quindi non sono rappresentative (soprattutto in casi di **alluvione**). *"Nel settore di protezione delle acque A non è permessa la costruzione di impianti situati al di sotto del livello medio della falda freatica..."*, secondo le nostre indicazioni la costruzione penetrerà **nella falda per una decina di metri**. P. 21: nel caso di incendi vi è il rischio di non disporre di acqua sufficiente. A 100 metri di distanza passerà il **metanodotto** ad alta pressione della Metanord. Non osiamo pensare cosa succederebbe nel caso di un

incendio come quello recente di Yverdon. La Tabella 33 (p.133) indica che quasi tutte le **specie ittiche** sono minacciate o fortemente minacciate, in particolare la trota lacustre.

§ 3.20. **Natura del suolo.** Si tratta di un aspetto letteralmente fondamentale. A p. 145: “*a causa del basso contenuto in materia organica (inferiore al 3%) e alla granulometria grossolana (argilla, inferiore al 10%) che limitano la formazione di complessi argilloumici che servirebbero da colloidali per gli ioni (metalli pesanti) il suolo presente nel sedime è da ritenersi poco idoneo a subire immissioni, poiché la sua capacità di ritenzione di sostanze nocive (metalli pesanti) è limitata*”. Significa che il luogo è particolarmente inadatto al progetto in quanto tutti i veleni finiscono nella **falda freatica**. P.147: “*la presenza di diossine non è stata misurata*”, quindi se verranno trovate in futuro non potremo dimostrare il rapporto di **causa-effetto** con l’impianto. P. 151: “*l’apporto massimo presumibile di piombo dovuto all’Ictr può essere quantificato complessivamente a circa 6,0 g/m²*”. Si tratta di un quantitativo elevatissimo tenendo presente che “*in caso di inversione termica...la dispersione dei fumi è ostacolata dalla cappa di inversione e la ricaduta di inquinanti si verifica molto più vicino al camino, con massime locali maggiori rispetto alle condizioni normali (fattore 20) e concentrati a 100-200 m dall’impianto*”(p.151). L’effetto di questo “*fattore 20*” sull’arco di vent’anni sarebbe quantificabile in **120 grammi** di piombo per **metro quadrato**!

§ 3.21. Lo stesso discorso vale per due inquinanti particolarmente pericolosi che sono già presenti in grandi dosi nel terreno della zona: si tratta del **cromo esavalente** e dell’**arsenico** (tabella 85, p.183 del RIA). Sono **particolarmente presenti** nella zona ai limiti delle ordinanze. Verosimilmente l’arsenico potrebbe essere di origine naturale ma la stessa cosa non vale per il cromo. Probabilmente proviene dai **fanghi** del depuratore depositati in passato. Il Dipartimento del territorio non ha mai saputo censire le discariche inquinanti come raccomandato dalla Confederazione. Quindi non sappiamo in che misura si tratti o meno del cadmio **esavalente** (potente cancerogeno). I ricorrenti lamentano l’assenza di un indispensabile approfondimento sulle origini di questi veleni.

§ 3.22. **Monitoraggio:** l’impianto produrrà ogni anno 25 tonnellate di **ossidi di azoto** (NOx). La presenza di tali ossidi è già ora un **grave problema** di questo paese. Come potremmo valutare le conseguenze? Impossibile visto che “*il costo delle analisi impone una frequenza di monitoraggio relativamente bassa (5 anni)...*” (p.154). Contestiamo l’avverbio “*relativamente*”, si tratta di frequenze drammaticamente **basse** che in ogni caso renderebbero conto di **impatti catastrofici** solo quando i buoi sono definitivamente fuori dalla stalla. Lo dimostrano le drammatiche esperienze francesi.

§ 3.23. **Impiantistica elettrica:** il cosiddetto termovalorizzatore dovrebbe produrre 12 Megawatt annui di elettricità, e richiede alcuni Mw in entrata per funzionare: nell’intera documentazione non abbiamo trovato traccia dei **collegamenti** elettrici, non compare nessun traliccio o isolatore. Un altro esempio della scarsa serietà, ‘chiarezza tecnica’ del progetto. Notoriamente le linee elettriche sono elementi a forte impatto ambientale anche in quanto produttrici di **elettrosmog**.

§ 3.24. **Addio alla civetta.** P.165: “*la zona agricola nei dintorni del sedime Ictr è molto importante anche per le specie di uccelli legate agli ambienti estensivi, come l’Allodola (Alauda arvensis), la Cutrettola (Motacilla flava), la Quaglia (Coturnix coturnix), l’Upupa (Upupa epops), l’Averla piccola (Lanius collurio), la Civetta (Athene noctua), ecc. La situazione della Civetta è particolarmente delicata: in Ticino infatti sono rimaste solo 4 coppie accertate e una di queste nidifica nelle immediate vicinanze del sedime Ictr, a circa 300 metri dal futuro impianto*”. In tutta la Svizzera esiste **una ventina di coppie di civette**. La costruzione dell’impianto avrebbe un **effetto fatale** sull’habitat e la sopravvivenza della civetta nel territorio cantonale (e nazionale). Rimane un mistero, per i ricorrenti, la ragione per cui un progetto come quello attuale possa trovare luogo – in virtù del Piano direttore cantonale – nelle stesse coordinate del progettato **Parco del Ticino**. Vale quanto detto al § 2.3. a proposito di **impatti cumulativi e coordinamento** delle opere.

§ 3.25. Tutte le considerazioni espone sinora spingono i ricorrenti a impugnare la decisione del Comune di Giubiasco in virtù della **pericolosità sanitaria**, della **mancanza di precauzioni** fondamentali, dei gravissimi **errori** che hanno stravolto la procedura inficiando politicamente e giuridicamente la **licenza di costruzione** del 7 luglio. Essa è **abusiva** e **non valida** poiché fondata su cifre fondamentali sbagliate di 200 volte. Le ambiguità procedurali, infine, hanno reso penoso quanto

pesante il lavoro di preparazione di questi ricorsi che ha richiesto settimane di lavoro. I ricorrenti sperano che l'autorità giudicante tenga conto di questi elementi nella commisurazione delle spese di giustizia e dei ripetibili. Gli esperti che hanno aiutato i ricorrenti hanno lavorato gratuitamente. Gli avvocati della controparte probabilmente no.

§ 3.26. L'**Ordinanza tecnica sui rifiuti RS 814.600** ⁽²⁷⁾ conferisce all'autorità cantonale il compito di definire quale tipo di **rifiuti speciali** un impianto debba accettare nel momento in cui rilascia l'**autorizzazione** (Art.30). Si tratta di una **grande responsabilità** a tutela degli ecosistemi di un intero paesaggio, a tutela della salute pubblica, della qualità di vita, degli interessi dei singoli. Secondo i ricorrenti il progetto presente non è conforme allo spirito dell'ordinanza in quanto traspare chiaramente che gli Enti Pubblici hanno sottovalutato la loro funzione di garanti del benessere collettivo, venendo meno alla loro funzione. Il Cantone avrebbe avuto il potere e il dovere di accordare una simile **autorizzazione** per un periodo massimo di **cinque anni**. Inoltre *“se il trattamento dei rifiuti speciali lo esige, l'autorità cantonale subordina l'autorizzazione ad altre restrizioni e condizioni”*. Tale autorizzazione costituisce lo strumento per imporre le necessarie **limitazioni di quantità**, del **tenore di sostanze nocive** (come metalli pesanti, alogeni, zolfo), della **cerchia dei fornitori**. L'autorità cantonale deve inoltre verificare le **premesse per l'accettazione** (indicazioni sulla provenienza e la natura dei rifiuti speciali) ed è responsabile riguardo al **controllo del materiale** che finisce nel forno. Nel caso specifico l'Ente pubblico ha approvato in prima istanza –respingendo 227 opposizioni come “non ricevibili” per mancanza di legittimazione, legittimando per contro la dispersione di otto grammi di diossine (il famoso valore sbagliato di 200 volte per un errore di battitura) capaci di causare cancro e leucemie a 36 milioni di persone.

4. Sulla vicinanza:

Viste le considerazioni precedenti appare particolarmente iniqua e pericolosa l'attitudine del Comune di Giubiasco, che scarta come irricevibili poiché *“non giustificano la propria legittimazione, non emerge un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della licenza tale per cui è dimostrato un interesse personale, invocando invece la tutela di interessi pubblici la cui competenza è delle Autorità preposte”*. Neppure *“essere cittadino di Giubiasco”* è considerato sufficiente, di fronte ad un'opera **sovradimensionata**, di **dimensioni colossali**, destinata ad alterare **definitivamente** il paesaggio producendo **sostanze inquinanti** in una regione già ampiamente “fuori” dagli standard delle ordinanze federali in materia di **ozono**, inquinanti **persistenti**, **ossidi di azoto**, **polveri fini** e **metalli pesanti**. Persino l'opposizione del vicino Comune di Bellinzona viene classata come **irricevibile** ⁽²⁸⁾. Vengono considerate **ricevibili**, ma respinte *“per i motivi esposti nell'avviso cantonale allegato n. 48960 del 14 giugno 2005”*, solo le opposizioni dei “diretti confinanti”, ovvero della famiglia Bollag (avv.Luca Zorzi), di Leonardo Fasciani e Yolanda Spengler, dei coniugi Paris (avv. Simonetta Scolari).

Data l'importanza e l'impatto ambientale di questo progetto i ricorrenti chiedono l'applicazione dei criteri abituali di giurisprudenza e dottrina. In cosa consiste *“il legittimo interesse”*? *“Può essere un interesse di diritto o di fatto”*, ci dice il fondamentale Commentario Scolari ⁽²⁹⁾, *“è tuttavia necessario che il ricorrente sia toccato più di ogni altro dalla decisione impugnata e che egli si trovi in una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione con l'oggetto della lite”*. Date le dimensioni dell'opera i ricorrenti si ritengono ingiustamente lesi dalla decisione del Comune di Giubiasco. Nella loro opposizione mettevano in evidenza i numerosi *“interessi di natura economica, ideale o morale”* come indicato dal Commentario Scolari. *“Per sapere se il ricorrente è legittimato a ricorrere è in particolare necessario prendere in considerazione la natura e l'intensità della lesione provocata dalla decisione”*⁽³⁰⁾. *“La questione deve perciò essere esaminata caso per caso; il solo*

²⁷ **RS 814.600 Ordinanza tecnica sui rifiuti**, del 10 dicembre 1990 (OTR)

²⁸ Sarebbe irricevibile anche se epurata e ridotta alle sole considerazioni relative ai contratti idroelettrici (come volevano i municipali avversi al sindaco), aspetti che *“esulano dalla licenza edilizia”* come sostiene il Municipio di Giubiasco.

²⁹ Adelio Scolari, Commentario alla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), alla Legge edilizia cantonale (LE), alla Legge di applicazione e complemento del CC (Rapporti di vicinato, LAC), pp. 441- 454.

³⁰ DTF 116 Ib 324, 113 Ib 228 = JT 1992 I 493, 1989 I 471, Commentario p. 445, § 938.

criterio della distanza dei fondi dei ricorrenti da quello su cui viene costruito l'edificio o l'impianto **non è sufficiente** (RDAT 1991 II 87 no.39). Ovvio che la legittimazione dipenda direttamente dalle dimensioni dell'opera (31). *“La nozione di «vicino» – avverte infine il prestigioso commentatore – non è dunque da confondere con quella di confinante”* (§ 939, p.446) come invece fa il Municipio di Giubiasco creando un **grave pregiudizio** ai ricorrenti, all'ambiente e alla salute pubblica. Essi sottolineano l'esistenza di *“un interesse personale”*, nonché *“attuale e concreto”*, essi sottolineano pure che in questo caso il ruolo dell'Ente pubblico a tutela degli interessi della collettività e della salute pubblica appare totalmente assente. Solo il **dibattito** suscitato dalle **231 opposizioni** ha saputo svegliare l'attenzione sulle pesantissime conseguenze di un progetto che peraltro sarebbe “passato come una lettera alla posta”. In caso di malfunzionamento, data la citata carenza di monitoraggi, un cosiddetto *“termovalorizzatore”* produce danni paragonabili a quelli di una **centrale atomica**, in grado di distruggere la **salute, l'ambiente, l'agricoltura** di un'intera **regione** (come è avvenuto ad esempio nelle località francesi di Gilly, Cluny e Gien-Arrabloy). Di fronte alla possibilità di queste catastrofi tutti gli abitanti della regione sono legittimati a ricorrere per interesse diretto e attuale. Si tratta del **diritto alla sopravvivenza, al futuro**. I presenti ricorrenti contemplanò la possibilità di **abbandonare la regione** nel caso l'impianto fosse realizzato. In tal caso non potranno neppure avvalersi di eventuali **risarcimenti** poiché mancano dati fondamentali in grado di “fotografare” la situazione così come si presenta al momento attuale. Mancano dati essenziali, in particolare riguardo alle **contaminazioni preesistenti** dovute agli inceneritori attivi nel passato e nel presente. Non sentendosi adeguatamente tutelati dall'ente pubblico, come pure dalle **associazioni autorizzate** ai sensi del Decreto esecutivo del 22 febbraio 1995 che designa, appunto, le organizzazioni legittimate a fare opposizione (32), i ricorrenti hanno dovuto compiere un lungo lavoro di studio degli atti e sono stati costretti ad affrontare anche quelle questioni di interesse pubblico che il Dipartimento del Territorio e il Municipio di Giubiasco hanno palesemente relegato in fondo alla lista delle priorità.

Le dichiarazioni alla stampa dell'on. Marco Borradori all'indomani dell'inoltro dell'opposizione presentata dalla città di Bellinzona; *“era inteso che gli enti pubblici non avrebbero fatto opposizione”* sembrano comprovare l'esistenza di accordi contrari all'interesse pubblico e carichi di pregiudizio per gli interessi dei ricorrenti. Ci chiediamo se la sorprendente e deludente astensione delle associazioni autorizzate a opporsi in base al Decreto esecutivo del 22 febbraio non possa essere il frutto di analoghi *“patti”* più o meno segreti o *“accordi”* illegali come quello proposto dall'ACR ai municipali di Bellinzona avversi al sindaco Brenno Martignoni per togliergli consensi.

Infine nella denegata e contestata ipotesi che il ricorso non fosse accolto si chiede che nella fissazione delle **tasse di giustizia** vengano presi in considerazione lo spirito e la motivazione etica del ricorso (e del relativo lavoro di preparazione), volto unicamente a salvaguardare l'ambiente, la qualità di vita, gli interessi e la salute dei ricorrenti (e dell'intera comunità locale).

³¹ Vengono esaminati vari casi: *“il TF ha riconosciuto legittimazione contro un'autorizzazione a immettere acque luride in un corso d'acqua che attraversava in seguito il fondo di un vicino alla distanza lineare di 120 metri”* (DTF 103 Ib 144), di tutti i proprietari *“che odono distintamente gli spari di uno stand di tiro”* (DTF 110 Ib 99), dei ricorrenti *“contro una cava a un Km dai loro fondi”* (DTF 113 Ib 225 ss). *“La legittimazione è invece stata negata al proprietario di un immobile distante 800 metri da un porcile; la distanza è stata ritenuta troppo grande perché l'impianto potesse causare personalmente al ricorrente un pregiudizio di fatto, in ragione ad esempio di odori e rumori provocati dall'utilizzazione”* (DTF 111 Ib 160).

³² In base al Decreto sono legittimate a fare opposizione: Lega svizzera per la protezione della natura, WWF Sezione Svizzera italiana, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, FTIA, Società ticinese per l'arte e la natura, ASPAN, Associazione Traffico e Ambiente, CAS Sezione Ticino, Federazione ticinese per l'aquicoltura e la pesca, Federazione cantonale associazione cacciatori ticinesi. **Nessuna fra queste organizzazioni ha fatto opposizione.** Per contro è intervenuta con un'opposizione l'Associazione per un Piano di Magadino a Misura d'uomo la cui opposizione è stata dichiarata irricevibile dal Comune di Giubiasco malgrado si batta da anni per la difesa del territorio toccato dal progetto. L'*Aria di domani* Osservatorio Nord-Sud ha curato il coordinamento fra gli oppositori, ma non ha potuto avanzare opposizione in quanto neocostituita e dunque non compresa nella lista.

4. Conclusione:

I presenti ricorrenti chiedono in conclusione che:

1. Il presente ricorso venga accolto e venga di conseguenza annullata la risoluzione del Municipio di Giubiasco del 7 luglio con la quale viene concessa la licenza edilizia all'Azienda cantonale rifiuti per un impianto cantonale di incenerimento.
2. Protestate spese e ripetibili.

Firme (³³):

³³ I firmatari parteciperanno congiuntamente alla ripartizione delle eventuali spese giudiziarie e degli eventuali ripetibili sostenendo finanziariamente anche quei ricorrenti che per ragioni economiche non sono in grado di sostenere ulteriori spese.

ALLEGATI: **Licenza edilizia 27/05** del 7 luglio 2005; Risoluzione Municipale n.467 del 6 luglio 2005, relativa ai mappali n. 137,138,139,144,146,149,156 RFD Giubiasco. Oggetto: *Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti*. Decisione relativa alla domanda di costruzione inoltrata dall'Azienda Cantonale Rifiuti il 26 aprile 2005.